



LBSSLV56E21H159T, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Grazia Di Carlo, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima sito in Agrigento, in via Ugo La Malfa n. 46/I, pec. [avv.mgdicarlo@pec.it](mailto:avv.mgdicarlo@pec.it);

4) Gervasio Venuti, nato a Brescia il 18 maggio 1955, C.F. VNTGVS55E18B157L, rappresentato e difeso dall'avv. Carmelo Pietro Russo, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Palermo in via Sammartino n. 45, pec.: [p.c.russo@legalmail.it](mailto:p.c.russo@legalmail.it);

5) Francesco Paolo Tronca, nato a Palermo il 21 marzo 1959, C.F. TRNFNC59C21G273C, rappresentato e difeso dall'avv. Santo Spagnolo, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Palermo in via Massimo D'Azeglio n. 5, pec.: [santo.spagnolo@pec.ordineavvocaticatania.it](mailto:santo.spagnolo@pec.ordineavvocaticatania.it);

6) Giorgio Giulio Maria Santonocito, nato a Gela il 22 maggio 1968, C.F. SNTGGG68E22D960G, rappresentato e difeso dall'avv. Fiorella Russo, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima sito in Catania in via Aloï n. 26, con domicilio digitale alla pec [avv.fiorellarusso@pec.ordineavvocaticatania.it](mailto:avv.fiorellarusso@pec.ordineavvocaticatania.it).

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

uditi, all'udienza pubblica del 23 giugno 2021, il Pubblico Ministero Maria Rosa Carlotti, gli avv.ti Massimiliano Mangano, Pietro Carmelo Russo, Nicola Seminara, Fiorella Russo, Maria Grazia Di Carlo e Laura Ficili, per delega orale dell'avv. Santo Spagnolo.

ritenuto in

## **FATTO**

A seguito della denuncia da parte del sindacato dei medici,

Federazione Regionale CIMO Sicilia, nella quale venivano evidenziate irregolarità nel conferimento all'esterno dell'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), il Procuratore regionale citava in giudizio Salvatore Lucio Ficarra, Salvatore Lombardo, Silvio Lo Bosco, Gervasio Venuti, Francesco Paolo Tronca e Giorgio Giulio Maria Santonocito, tutti incardinati presso l'ASP di Agrigento e rivestenti le qualifiche di direttore generale (Ficarra e Lo Bosco), direttore amministrativo (Lombardo e Tronca), direttore sanitario (Lo Bosco) e di commissario straordinario (Venuti e Santonocito) per sentirli condannare al risarcimento, in favore dell'ASP di Agrigento, del danno pari a € 225.973,56 oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese del giudizio.

La ricostruzione dei fatti, ad opera dell'attività investigativa delegata alla Guardia di Finanza, consentiva di accertare che a seguito della pubblicazione di un bando pubblico e della successiva valutazione delle domande pervenute, il Direttore Generale pro-tempore dell'ASP di Agrigento Salvatore Lucio Ficarra, acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo Salvatore Lombardo e del Direttore Sanitario Silvio Lo Bosco, con deliberazione n. 939 del 16 giugno 2015, conferiva l'incarico di R.S.P.P. al dott. Carmelo Alaimo, tecnico radiologo in servizio presso l'ASP di Caltanissetta, per il periodo dal giugno 2015 al giugno 2017.

L'incarico veniva poi prorogato:

1) dal 1° luglio 2017 al 1° luglio 2018, con deliberazione n. 839 del 9 giugno 2017 a firma dei medesimi convenuti Ficarra, Lombardo e Lo

Bosco;

2) dal luglio 2018 a dicembre 2018, con deliberazione n. 1219 del 21 giugno 2018 a firma del Commissario straordinario Gervasio Venuti, acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo Francesco Paolo Tronca e del Direttore Sanitario Silvio Lo Bosco;

3) dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019, con deliberazione n. 2515 del 18 dicembre 2018 a firma del Direttore Generale f.f. Silvio Lo Bosco e del Direttore Amministrativo Francesco Paolo Tronca;

4) dal 28 febbraio al 31 marzo 2019 e dal 31 marzo al 31 maggio 2019 con le deliberazioni n. 370 del 22 febbraio 2019 e n. 624 del 6 marzo 2019 a firma del Commissario Straordinario Giulio Maria Santonocito, del Direttore Amministrativo Francesco Paolo Tronca e del Direttore Sanitario Silvio Lo Bosco.

Ad avviso del Procuratore regionale l'incarico di cui infra risulta conferito in violazione dell'art. 7 commi 6, 6-bis, 6-ter e 6-quater del d. lgs. n. 165/2001 e in assenza della previa verifica dell'esistenza di professionalità interne idonee allo svolgimento di tale mansione. Pertanto, tali contratti, stipulati in violazione del divieto contenuto nell'art. 5-bis del medesimo art. 7, danno luogo a responsabilità erariale.

Secondo la prospettazione accusatoria, i requisiti richiesti per l'assunzione dell'incarico sono quelli previsti dall'art. 32 del d. lgs. n. 81/2008 e non quelli previsti dall'art. 15-*septies* del d. lgs. n. 502/1992, atteso che il conferimento non riguardava un incarico straordinario che richiedeva laureati di particolare e comprovata qualificazione

professionale, ma, soltanto, la nomina di una figura professionale prevista dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Ritiene che anche le reiterate proroghe siano in contrasto con l'art. 7, comma 6, lett. c) del d. lgs. n. 165/2001, nonché in violazione del principio di buona amministrazione di cui all'art 97 della Cost., dell'art 1 della l. n. 241/1990 (principi di razionalità, economicità, efficienza ed efficacia della P.A.)

Mette in evidenza il Pubblico Ministero come l'ASP avrebbe dovuto ricorrere al personale interno e, in particolare, alla dott.ssa Maddalena Contino in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa di settore, considerato che aveva rivestito il medesimo incarico precedentemente.

Pertanto, ritiene che la condotta di tutti i convenuti sia connotata quanto meno, da colpa grave, se non anche da dolo, inteso come consapevolezza dell'illiceità delle proprie condotte. Così come ritiene sussistente il nesso eziologico tra l'adozione delle delibere e il danno contestato.

Alle deduzioni difensive controdeduce che:

- se la scelta di ricorrere all'esterno era dettata dalla necessità che il R.S.P.P. avesse preferibilmente una qualifica dirigenziale, come previsto dalla circolare n. 1273 del 2010, evidenzia che il dott. Alaimo apparteneva allo stesso profilo professionale della dott.ssa Contino;

- l'affermazione che la procedura per l'affidamento dell'incarico esterno fosse stata autorizzata dall'Assessorato della Salute, non può essere ritenuta una causa esimente atteso che l'ASP aveva rappresentato la carenza di personale idoneo;

- il carattere fiduciario dell'incarico in questione, così come previsto dagli Atti Aziendali cui conseguirebbe discrezionalità e insindacabilità nel merito, non può in alcun caso superare i vincoli normativi al contenimento della spesa così come dichiarato anche dalla Corte costituzionale con la sent. n. 18/2019;

- nessuna utilità può essere riconosciuta all'attività svolta dal dott. Alaimo in favore dell'ASP - neanche sotto forma del risparmio conseguito dall'ASP di Caltanissetta per le retribuzioni non erogate - atteso che la spesa è illegittima e come tale integra la fattispecie di danno.

Conclude chiedendo la condanna dei convenuti secondo il rispettivo grado di incidenza nella produzione del danno in relazione alle singole deliberazioni adottate, nonché secondo la carica rivestita, ritenendo di addebitare ai direttori generali e ai commissari straordinari il 70 per cento del danno, ai direttori amministrativi il 20 per cento e al direttore sanitario il 10 per cento.

Secondo i suddetti parametri, ripartisce il danno nel modo seguente:

- Delibere n. 939/2015 e n. 839/2017 per l'importo totale di € 170.662,33: Ficarra € 119.463,63; Lombardo € 34.132,46; Lo Bosco € 17.066,23;

- Delibera n. 1219/2018, per un importo € 29.534,38: Venuti € 20.674,06; Tronca € 5.906,87; Lo Bosco € 2.953,43;

Delibera n. 2515/2018, per l'importo di € 10.310,73: Lo Bosco € 7.217,51; Tronca € 3.093,21;

Delibere n. 370/2019 e n. 624/2019 per l'importo di € 15.466,09:

Santonocito € 10.826,26; Tronca € 3.093,21; Lo Bosco € 1.546,60.

Pertanto, complessivamente, a ciascun convenuto addebita le seguenti somme:

Ficarra € 119.463,63;

Lombardo € 34.132,46;

Lo Bosco € 28.783,78;

Venuti € 20.764,06;

Tronca € 12.093,31;

Santonocito € 10.826,26;

In data 25 maggio 2021 il dott. Silvio Lo Bosco si è costituito in giudizio a mezzo dell'avv. Maria Grazia Di Carlo, la quale evidenzia che il proprio assistito è un medico chirurgo e che il parere del direttore sanitario è inesistente sotto il profilo giuridico, nonché improduttivo di qualsiasi effetto ai fini della legittimità delle delibere che esulano dalle competenze del direttore sanitario.

Ritiene che l'incarico in questione non possa essere qualificato come consulenza esterna ex art. 7, ma si tratta del conferimento di un incarico dirigenziale ex art 15-septies del d. lgs. n. 502/1992, norma applicata anche da altre Aziende Sanitarie a livello nazionale che hanno reclutato all'esterno il RSPP. Conseguentemente l'uso generalizzato di tale procedura deve essere, comunque, intesa come esimente in favore del dott. Lo Bosco, medico chirurgo.

In disparte l'esistenza delle autorizzazioni da parte dell'Assessorato della Salute che erano la "*condicio sine qua non*", rileva che la responsabilità deve essere ascritta ai Dirigenti Amministrativi che

hanno asseverato la legittimità della procedura, nonché al Collegio

Sindacale, organo tecnico di controllo, nonché ai funzionari

dell'Assessorato della Salute che hanno più volte autorizzato l'incarico.

Afferma come non vi fosse alcun dirigente interno idoneo a ricoprire

l'incarico in questione, considerato che la dott.ssa Contino non era

dirigente e per questo destinataria di un esposto nell'anno 2010, allora

quando svolgeva il medesimo incarico.

Inoltre, qualora la delibera di incarico fosse stata illegittima, la

responsabilità dovrebbe ricadere solo sui funzionari amministrativi che

l'hanno predisposta, considerato che al direttore sanitario andrebbero

imputate solo le responsabilità connesse alle decisioni in materia

strettamente sanitaria. Nemmeno potrebbe essergli imputata alcuna

responsabilità per il breve periodo in cui ha svolto le funzioni di

Direttore generale facente funzioni, per aver adottato, su conforme

parere del direttore amministrativo, la deliberazione n. 2515 del 2018,

trattandosi di atto autorizzato dall'Assessorato nonché di atto

conseguente e vincolato ai precedenti ed emesso a tutela dell'ASP di

Agrigento.

Pertanto, non ritiene ravvisabile nella condotta del Lo Bosco né il dolo

e né, tantomeno, la colpa grave. Parimenti infondato ritiene il *quantum*

*debeatur*, sia nel suo totale e sia riferito alla sola quota di Lo Bosco,

dovendosi fare applicazione del principio della "*compensatio lucri cum*

*danno*" in relazione agli emolumenti non corrisposti dall'ASP di

Caltanissetta, trattandosi di una mera partita di giro, nonché ritiene si

debba valutare il vantaggio conseguito dalla prestazione lavorativa,

comunque, effettuata dall'Alaimo.

Conclude chiedendo l'assoluzione del proprio assistito e, in via istruttoria, chiede il suo interrogatorio ai sensi dell'art. 94, comma 3, del c.g.c. sui capitoli di prova indicati in memoria.

Sempre in data 25 maggio 2021 il dott. Giorgio Giulio Maria Santonocito si è costituito in giudizio, depositando, in data 1 giugno 2021, la memoria difensiva a mezzo dell'avv. Fiorella Russo, la quale preliminarmente eccepisce la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 87 del c.g.c., mancando la corrispondenza tra quanto contestato con l'invito a dedurre rispetto al contenuto della citazione, con specifico riferimento alla percentuale di danno contestato atteso che direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario, insieme concorrono alla formazione delle decisione della direzione generale.

Ulteriore profilo di nullità della citazione viene individuata nella mancata corrispondenza tra i fatti e i documenti in esito alle deduzioni del convenuto, rispetto al contenuto dell'atto di citazione, con particolare riferimento:

- all'Atto Aziendale che prevedeva la qualifica dirigenziale del R.S.P.P.;
- che vi era in corso un interpello interno di ricerca di professionalità in grado di ricoprire l'incarico;
- al fatto che, con delibera n. 164 del 30 gennaio 2019, il convenuto aveva approvato un bando di mobilità volontaria intraregionale per la posizione di dirigente non medico R.S.P.P.;
- al fatto che attraverso la modifica della pianta organica avesse

allargato la platea dei destinatari a tutta la dirigenza anche quella sanitaria e tecnica.

Assume che l'art 7, comma 6 e seguenti, del d. lgs. n. 165/2001 è inapplicabile al caso in esame, perché si riferisce a forme di lavoro autonomo o parasubordinato e alle c.d. collaborazioni coordinate e continue, mentre, trattandosi di incarico dirigenziale, rientrerebbe sotto la disciplina sia degli artt. 13 e 19 del d. lgs. 165/2001 e sia dell'art. 15-*septies* del d. lgs n. 502/1992, recante una normativa apposita per la dirigenza sanitaria, che prevede la possibilità di conferimento di incarichi (sub specie di cui all'art. 19 del d. lgs. n. 165/2001) per l'espletamento di funzioni di particolare rilevanza e di interesse strategico, attraverso la stipula di contratti a tempo determinato, con carattere di esclusività, nell'ambito tanto della dirigenza medica, quanto in quella non medica.

Comunque, non sussisterebbe un obbligo di preventiva ricognizione di professionalità interne, ai sensi dell'art. 7, comma 6, considerato che la nomina in esame riveste carattere fiduciario del Direttore Generale.

Afferma che, al contrario da quanto sostenuto nell'atto di citazione, la richiesta della laurea era perfettamente conforme alla previsione dell'art. 15-*septies*, atteso che l'art. 32, comma 2, del d. lgs. n. 8172008, prevede soltanto il diploma di scuola secondaria superiore, quale requisito minimo

Conseguentemente, afferma la legittimità delle delibere non solo sotto il profilo dell'innalzamento della qualità dei requisiti culturali richiesti, ma anche perché gli avvisi di selezione interni non hanno consentito di

rinvenire personale dirigenziale in possesso dei requisiti richiesti.

Secondo la difesa, non può rilevarsi la sussistenza sia dell'elemento oggettivo in assenza di una violazione di legge che dell'elemento soggettivo atteso che appena insediatosi il suo assistito ha dovuto procedere alla proroga di pochi mesi per non incorrere in responsabilità penali.

Conclude, dopo aver insistito nell'eccezione preliminare di nullità dell'atto di citazione, chiedendo l'assoluzione, in via gradata l'applicazione del potere riduttivo e in via istruttoria l'interrogatorio libero del convenuto.

In data 26 maggio l'ing. Gervasio Venuti si è costituito in giudizio difeso dall'avv. Carmelo Pietro Russo, il quale afferma che la selezione per il posto di R.S.P.P. veniva bandita ai sensi dell'art. 15-*septies* e sulla scorta di quanto previsto dall'atto aziendale, veniva richiesto il possesso della qualifica dirigenziale, considerato che all'interno dell'ASP non vi era alcun "dirigente" in possesso dei requisiti ex art 32 del d.lgs. n. 81/2008.

Richiama quanto previsto dal decreto assessoriale n. 1360/2015 e dalla circolare n. 1273/2010 secondo cui il Servizio Prevenzione e Protezione era organizzato come Unità Operativa Semplice (U.O.S.), nonché l'art. 27 del CCNL del comparto sanitario secondo cui alle U.O.S. deve essere preposto necessariamente un dirigente.

Secondo il difensore, la scelta del legislatore siciliano di innalzare il livello qualitativo del R.S.P.P., trova pure conferma nell'art. 32 richiamato, secondo cui le capacità e i requisiti dei responsabili del

S.P.P. devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro; conseguentemente, la previsione del livello dirigenziale del S.P.P. non sarebbe frutto di una scelta discrezionale ma una decisione vincolata dal tenore normativo.

Afferma, poi, che la figura del Commissario straordinario non è del tutto sovrapponibile con quella del Direttore generale, atteso che il primo ha il solo compito di garantire la continuità aziendale ai sensi dell'art 20, comma 3 della l. r. n. 5/2009, da ciò conseguendo che il Commissario straordinario ing. Venuti non avrebbe potuto, comunque, incidere sull'assetto organizzativo dell'ASP.

Ritenendo l'insussistenza della colpa grave, conclude chiedendo l'assoluzione del proprio assistito e in linea subordinata l'applicazione del potere riduttivo.

In data 31 maggio 2021 il dott. Salvatore Lucio Ficarra si è costituito in giudizio con il patrocinio dell'avv. Massimiliano Mangano il quale afferma che mancherebbe il danno erariale, atteso che la nomina del R.S.P.P. da parte del datore di lavoro risponde ad una precisa disposizione di legge (art. 2 e 31 del d.lgs. 81/2008) ed è un atto non delegabile (art. 17) la cui omissione configura un'ipotesi di reato (art. 5), ribadendo che ai sensi della circolare n. 1273 del 2010 e dall'atto aziendale approvato con deliberazione n. 1088 del 2011, deve essere previsto come dirigente di una unità operativa semplice.

Né il Collegio dei revisori, né la Regione, né il MEF, nell'occasione di visite ispettive, hanno mai obiettato alcunché.

All'atto dell'insediamento del proprio assistito, quale direttore generale,

il posto era vacante e l'incarico, precedentemente svolto dalla dott.ssa Contino, era stato revocato dal precedente Direttore Generale Oliveri dopo l'approvazione dell'atto aziendale, al fine di non incorrere nella richiesta di riconoscimento delle mansioni superiori.

Richiama la nota dell'Assessorato n. 36857 del 2015 di autorizzazione alla copertura del posto con incarico di dirigente ai sensi dell'art. 15-*septies*.

Riafferma l'insussistenza del danno erariale in considerazione dell'obbligatorietà della procedura selettiva per la copertura del posto dirigenziale in argomento, afferma che, in ogni caso, dall'eventuale determinazione del danno dovrebbero essere decurtati gli stipendi non percepiti dall'Alaimo, da parte dell'ASP di Caltanissetta, in considerazione della sostanziale unitarietà del servizio sanitario regionale.

Non ritenendo contestabile alcun profilo di colpevolezza nella condotta tenuta dal Ficarra chiede il rigetto della domanda.

In data 1° giugno 2021 il convenuto dott. Salvatore Lombardo si è costituito in giudizio per il tramite dell'avv. Nicola Seminara, il quale ritiene infondato l'atto di citazione atteso che la pianta organica dell'ASP di Agrigento prevede un posto dirigenziale a copertura del posto di R.S.P.P.

Posto in organico che, a suo avviso, ricade sotto la disciplina del DPCM 25 gennaio 2008 recepito dall'Accordo tra Governo e Regioni, concernente l'accesso alla qualifica dirigenziale delle professioni sanitarie, infermieristiche, tecniche e della prevenzione, prevedendo

il requisito della laurea e dei cinque anni di servizio effettivo e richiamando la sentenza del TAR Piemonte n. 154/2021, secondo cui l'art. 32 del d. lgs. n. 81/2008 prevede un limite minimo di qualifica e capacità professionali.

Afferma che l'impostazione accusatoria della Procura regionale si incentra sulla presenza di personale interno (la dott.ssa Contino) dotato dei requisiti di cui all'art. 32, senza però tenere conto che il posto da ricoprire era di livello dirigenziale, ritenendo erroneo l'ascrivibilità dell'incarico alla disciplina di cui all'art. 7, comma 5-bis, atteso che nella specie non si tratta di un contratto di collaborazione che si concreta in una prestazione personale, ma di un incarico per dirigente previsto in pianta organica. Inoltre, afferma che la dott.ssa Contino non aveva i titoli idonei per il servizio richiesto.

Contesta, infine, la determinazione del danno considerato che le prestazioni sono state rese e, inoltre, l'ASP di Caltanissetta non ha più provveduto ad erogare gli emolumenti stipendiali al dott. Alaimo.

Conclude chiedendo, in via principale l'esenzione di responsabilità e, in via subordinata, l'applicazione del potere riduttivo in relazione alla complessità del dato normativo.

In pari data, il dott. Francesco Paolo Tronca, costituitosi in giudizio con il patrocinio dell'Avv. Santo Spagnolo, nella propria memoria evidenzia che il proprio assistito ha assunto la carica di direttore amministrativo dal 14 settembre 2017 al 16 aprile 2019 quando il dott. Alaimo era stato già nominato.

Conseguentemente, non può essere chiamato a rispondere dei fatti

pregressi, né può essergli imputata la mancata ricognizione sull'esistenza di personale interno in relazione alla prima deliberazione di conferimento dell'incarico.

Afferma che, in occasione delle deliberazioni assentite dal Tronca, la ricognizione è stata effettuata due volte (deliberazioni nn. 1681/2018 e 2252/2018 allegate) e richiama il D.A. che approva le linee guida per l'adozione degli atti aziendali, la circolare assessoriale n. 1273 del 2010 e la deliberazione n. 774 del 2012 che approvando la nuova pianta organica dell'ASP, elevano a U.O.S. di livello dirigenziale il Servizio Prevenzione e Protezione.

Pertanto, ritiene lecito il ricorso all'art. 15-*septies*, comma 2, finalizzato all'individuazione di una figura cui conferire l'incarico di che trattasi di livello dirigenziale, precisando che i partecipanti alla procedura di cui al comma 2 "non devono necessariamente possedere la qualifica dirigenziale, ma esser in possesso della laurea e dei requisiti richiesti dall'incarico da ricoprire".

Anche l'addebito relativo alle proroghe dell'incarico, a suo avviso, è infondato atteso che sono state adottate nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di selezione.

Afferma, pertanto, l'insussistenza in capo al proprio difeso tanto di una condotta connotata da dolo e financo da colpa grave, quanto del nesso eziologico tra la condotta e il danno prodotto.

Conclude chiedendo il rigetto della domanda della Procura e in linea subordinata la riduzione dell'addebito.

All'odierna pubblica udienza, il Pubblico Ministero, richiamando il

contenuto dell'atto di citazione, ribadisce che la nomina del dott. Alaimo non è conforme ai requisiti richiesti dall'art. 32 del d. lgs. n. 81 del 2008 che prevede soltanto un titolo di studio di scuola secondaria superiore e gli attestati di formazione.

Afferma che trattandosi di un incarico esterno, la sua attribuzione avrebbe dovuto essere preceduta da una ricerca di professionalità all'interno dell'amministrazione, così come previsto dall'art. 7 del d. lgs. n. 165/2001, nel rispetto dei principi di contenimento della spesa, di sana gestione e di quelli previsti dall'art. 97 della Costituzione.

Secondo il requirente, all'interno dell'ASP di Agrigento era presente la dott.ssa Contino, appartenente alla categoria D e in possesso di laurea e di numerosi attestati di partecipazione a corsi di formazione.

Malgrado ciò è stato prescelto il dott. Alaimo, dipendente dell'ASP di Caltanissetta, con il medesimo titolo di studio, meno attestati di partecipazione a corsi di formazione e una maggiore, seppur di poco, anzianità di servizio nella medesima categoria professionale.

Confutando le deduzioni difensive, già esaminate nell'atto di citazione, si sofferma sul problema dell'eventuale riconoscimento di mansioni superiori alla dott.ssa Contino, affermando che la categoria professionale di appartenenza del dott. Alaimo era la medesima.

Inoltre, ad avviso della Procura, l'autorizzazione dell'Assessorato non avrebbe alcuna valenza, atteso che nella richiesta dell'ASP veniva attestata l'assenza di personale interno idoneo all'espletamento del servizio di che trattasi.

Né, vale ad attenuare il danno la circostanza che l'ASP di Caltanissetta

non aveva più erogato il trattamento stipendiale al dott. Alaimo, perché le singole aziende sono autonome, né la fiduciarità dell'incarico può superare il perimetro normativo.

L'avv. Mangano, in difesa del dott. Ficarra, premette che il presente giudizio trova la sua genesi nella denuncia di un sindacato spinto da una campagna personalistica nei confronti del proprio assistito e mette in evidenza che il posto da ricoprire quale responsabile del S.P.P. è un posto da dirigente così come previsto dall'atto aziendale alla cui formazione ha partecipato pure la Regione Siciliana senza nulla opporre, nonché la stessa C.I.M.O. (sindacato che ha presentato la denuncia).

Ebbene, afferma il difensore, appena approvato l'atto aziendale il precedente Direttore generale Oliveri si premurava di revocare l'incarico di R.S.P.P. alla dott.ssa Contino perché non in possesso della qualifica richiesta; qualora non si fosse proceduto alla revoca, la dott.ssa Contino avrebbe avuto diritto alle differenze retributive in ragione dello svolgimento delle mansioni superiori, con conseguente danno erariale, secondo la giurisprudenza di questa Corte dei conti.

L'impossibilità di assegnare l'incarico alla dott.ssa Contino è suffragata dal parere dell'avv. interno dell'ASP (allegato alla memoria) che, nel 2019 e pertanto, molto oltre la cessazione dall'incarico del dott. Ficarra, affermava che mai lo si sarebbe potuto assegnare a personale non dotato della qualifica dirigenziale.

A suo avviso, i requisiti di partecipazione alla procedura selettiva, successivamente bandita, erano conformi alla normativa recata

dall'art. 15-*septies*, così come confermato da pareri dell'Aran e dal D.P.C.M. del 25 gennaio 2008 che, richiamando l'art. 5 della l. n. 251 del 2000, richiede il possesso della laurea e cinque anni di servizio effettivo svolto nella medesima figura professionale di tecnico della prevenzione dell'ambiente dei luoghi di lavoro.

Attesa, pertanto, la coerenza dell'avviso con il quadro normativo sopra delineato, si chiede come si può configurare la colpa grave nella condotta del proprio assistito.

Conclude, chiedendo che venga dichiarata l'infondatezza della citazione.

L'avv. Russo, in difesa dell'ing. Venuti premette che l'atto di citazione ravvisa il danno erariale nella circostanza che l'art. 32 del d. lgs. n. 81 del 2008 non prevede il livello dirigenziale per ricoprire l'incarico di R.S.P.P., mentre l'ASP di Agrigento ha previsto il livello dirigenziale dell'incarico in questione.

Afferma che la legge 81 del 2008 ha uno spettro di applicazione molto ampio riguardando sia la piccola impresa e sia le mega strutture industriali e, a suo parere, l'art. 32 prevede che nel conferimento dell'incarico de quo, si debba avere riguardo non solo all'esperienza professionale del responsabile, ma anche alla struttura dimensionale del soggetto imprenditoriale presso cui l'incarico deve essere svolto, così come affermato dalla sentenza n. 7172/2019 della Corte di Cassazione.

Ritiene che rientri nella condotta doverosa della P.A. rendere proporzionale alla struttura la qualifica professionale del soggetto

chiamato a ricoprire l'incarico di che trattasi, strategico per la sicurezza della vita dei lavoratori e, nel caso in esame, destinato a tutelare anche la sicurezza dei pazienti, *core business* delle aziende sanitarie in generale.

Pertanto, evidenzia come l'azione erariale, di fatto, censura scelte che la legge affida al merito atteso che la stessa legge consente di graduare il livello del R.S.P.P. rispetto alla dimensione della struttura ove tale servizio deve essere svolto, censura che si estende a tutte le ASP della Regione Siciliana.

Ricorda che già la legge n. 251 del 2000 e il D.P.C.M sopra richiamato prevedevano che il S.P.P. delle aziende sanitarie venisse affidato a figura dirigenziale.

Infine, rammenta che l'ing. Venuti, Commissario straordinario, dovendosi limitare ad assicurare la continuità della gestione, non poteva modificare l'Atto aziendale né nominare un soggetto non in possesso della necessaria qualifica dirigenziale.

L'avv. Seminara, in difesa del dott. Lombardo, parte dalla considerazione che l'ASP di Agrigento è una struttura molto complessa che si articola su circa 80 immobili sparsi sul territorio, dei quali diversi ospedali, con circa 3.600 dipendenti oltre a tutta l'utenza che vi accede, e conseguentemente ritiene che il R.S.P.P. non può che essere un dirigente munito di laurea.

A suo avviso l'art. 7 del d. lgs. n. 165 del 2001 non è applicabile al caso in esame, atteso che si riferisce ad un contratto di collaborazione che si concreta in una prestazione di lavoro personale organizzata dal

committente ma di un incarico per cui il dirigente deve organizzare tutto il sistema di sicurezza della salute dei lavoratori e dell'utenza che accedono a tutte le strutture dell'ASP di Agrigento.

L'avv. Fiorella Russo, in difesa del dott. Santonocito afferma che l'art. 7, comma 6, del d. lgs. n. 165/2001, come sostenuto da altra difesa, non è applicabile al caso di specie, atteso che l'art. 15-*septies* è una norma ordinaria destinata a ricoprire le esigenze ordinarie, nell'ambito del 2 per cento dell'organico, quando il direttore generale lo ritenga.

E il carattere fiduciario del rapporto di lavoro di che trattasi nasce dalla circostanza che il direttore generale è il datore di lavoro che delega al R.S.P.P. lo svolgimento della funzione. Ribadisce che l'art. 15-*septies* è utilizzato in tutta Italia.

Ritiene inesistente, in capo al proprio assistito l'elemento soggettivo, atteso che insediatosi a dicembre 2018, ha bandito la mobilità, ha effettuato un'ulteriore indagine interna e, atteso che il contratto era in scadenza e la nomina è obbligatoria per legge, ha prorogato l'incarico.

Successivamente, a seguito della modifica dell'atto aziendale che ha modificato la dotazione organica, è stata prevista la possibilità di assegnare la funzione di che trattasi anche alla dirigenza non medica; quindi, a seguito della selezione, è risultato vincitore il dott. Di Nolfo.

Insiste, comunque, nelle richieste di cui all'atto difensivo.

L'avv. Di Carlo, per il dott. Lo Bosco, ribadisce che la fattispecie non riguarda un incarico esterno ma un incarico dirigenziale ex art 15-*septies*, e che le tre autorizzazioni rilasciate dall'Assessorato alla Salute costituiscono la *condicio sine qua non*, senza le quali la

procedura di selezione non avrebbe potuto essere svolta.

Sottolinea che l'Ufficio di Procura non ha tenuto conto delle responsabilità dei dipendenti amministrativi che hanno proposto le delibere impugnate, atteso che lo stesso atto aziendale attribuisce loro la responsabilità della legittimità degli atti posti in essere.

Per questo ritiene che il proprio assistito non abbia alcuna responsabilità atteso che è un medico e pertanto assume la responsabilità con riferimento ai soli pareri resi nelle materie sanitarie.

Con riferimento alla delibera di proroga a firma del Lo Bosco, quando venne nominato direttore generale facente funzione per quindici giorni, a causa delle improvvise dimissioni del Commissario straordinario ing.

Venuti, contesta la quantificazione del danno pari al 50 per cento atteso che la proroga era un atto dovuto atteso che la presenza del R.S.P.P. è obbligatoria per legge.

Conclude chiedendo l'assoluzione per il proprio assistito.

L'avv. Ficili, in sostituzione dell'avv. Spagnolo e in difesa del dott. Tronca, nel riportarsi integralmente al contenuto della memoria depositata, precisa che non era possibile lasciare il posto scoperto, anche considerato che a seguito delle due selezioni interne non era stato rinvenuto alcun soggetto idoneo a ricoprire l'incarico. Conclude chiedendo l'assoluzione del proprio difeso non ravvisando una condotta connotata da colpa grave.

Esaurita la discussione il Presidente ha posto la causa in decisione.

## **DIRITTO**

L'azione di responsabilità esercitata dalla Procura regionale concerne

un'ipotesi di danno erariale asseritamente cagionato all'ASP di Agrigento a seguito della nomina del dott. Alaimo, dipendente dell'ASP di Caltanissetta, quale responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e di tale danno l'attore pubblico chiama a rispondere gli odierni convenuti.

Prima di entrare nel merito delle contestazioni mosse dal requirente, il Collegio deve preliminarmente scrutinare l'eccezione di nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 87 del c.g.c., proposta dall'avv. Fiorella Russo, in difesa del convenuto Santonocito, in ragione della mancata corrispondenza tra quanto contestato con l'invito a dedurre rispetto al contenuto della citazione.

Ebbene, premesso che, per pacifica giurisprudenza di questa Corte non vi è un obbligo del requirente di replicare in citazione alle controdeduzioni formulate a seguito dell'invito a dedurre (ex plurimis, Sez. Prima d'Appello, sent. n. 56/2019), l'art. 87 del c.g.c., richiamato dal difensore, prevede la nullità della citazione solo nel caso in cui i fatti indicati nella stessa non corrispondano agli elementi essenziali del fatto esplicitati nell'invito a dedurre; nella fattispecie, invece, gli elementi essenziali di fatto e di diritto, posti a fondamento della pretesa risarcitoria e indicati nell'invito a dedurre, coincidono sostanzialmente con quelli indicati nell'atto di citazione.

Nel rigettare l'eccezione, inoltre, il Collegio ritiene opportuno richiamare quanto affermato dalle SS. RR. di questa Corte, in sede di risoluzione di massima, con sentenze nn. 7 e 14 del 1998, laddove viene "escluso che debba esistere una piena ed assoluta

corrispondenza tra invito e citazione, quasi a considerare la citazione una sorta di fotocopia dell'invito" e viene altresì affermato la "variabilità e differenziazione tra i due atti che però, debbono essere mantenute entro limiti precisi, individuati nel riferimento al quadro generale della fattispecie dannosa, quadro che deve essere rispettato nella sua essenza tipica di modo che la citazione stessa sia pur sempre ricollegabile alla fattispecie contestata" (negli stessi termini Sezione giurisdizionale Lazio, sentenza n. 219/2016).

Passando al merito, la citazione del Procuratore regionale rinviene il proprio fondamento sulla violazione dell'art. 7, commi 6, 6-*bis*, 6-*ter* e 6-*quater* del d. lgs. n. 165/2001.

In particolare, il comma 6 prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni, *per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio*, di stipulare contratti individuali di lavoro autonomo, *ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria*, previo accertamento dell'assenza di personale interno idoneo allo svolgimento dell'incarico da conferire.

In linea generale, per essere legittimo, l'oggetto dell'incarico deve rientrare tra i compiti della p. a. conferente e rispondere ad obiettivi e progetti specifici e determinati (lett. a).

Inoltre, la prestazione deve essere altamente qualificata, avere un carattere temporaneo e non può essere oggetto di proroga, salvo che per completare il progetto e per ritardi non imputabili al prestatore d'opera (lett. b).

Ad avviso del requirente il presupposto fondamentale al fine di

verificare la legittimità dell'incarico conferito è la previa verifica dell'assenza, in seno alla p.a., di personale interno idoneo al suo svolgimento e ciò in adempimento della recente legislazione sul contenimento dei costi e nel rispetto dei principi di efficacia, economicità e di sana gestione finanziaria dell'amministrazione.

Con riferimento, poi, alla natura dell'incarico oggetto del presente giudizio – la responsabilità del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'ASP di Agrigento -, ravvisa nell'art. 32 del d. lgs. n. 81 del 2008, la norma cardine per il suo affidamento.

Detta norma afferma, in primo luogo, il *principio di adeguatezza* dei requisiti professionali e formativi dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

Prevede, poi, la necessità del possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

Inoltre, con espresso riferimento all'incarico di R.S.P.P., oltre ai requisiti di cui sopra, è necessario essere in possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all'articolo 28, comma 1 e in materia di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni

sindacali.

Sulla base di tale costruito normativo l'attore pubblico fonda la sua richiesta di condanna degli odierni convenuti per il danno erariale cagionato dalle delibere di incarico e di proroga del servizio di che trattasi.

Invero, il Collegio non ritiene di condividere l'impostazione accusatoria della Procura regionale per le seguenti considerazioni.

Occorre premettere che, ai sensi del d. lgs. n. 81/2008, il datore del lavoro, rinvenibile nella figura del direttore generale o del commissario straordinario dell'ASP, è obbligato personalmente alla nomina del R.S.P.P. (art. 2 e 31, lett. g), atteso che è un atto non delegabile (art. 17) e la mancata nomina si configura come reato (art. 55).

In ordine all'inquadramento della vicenda in esame all'interno dell'art. 7, commi 6 e seguenti del d. lgs. n. 165/2001, ritiene il Collegio che la norma in questione disciplini le modalità per il conferimento di incarichi professionali di studio, ricerca, consulenza attraverso contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa.

Conseguentemente, ferma restando la necessità della previa verifica sull'assenza di personale interno all'Ente che possa svolgere l'attività oggetto dell'incarico, di cui deve esse espressamente dato atto tra le motivazioni della deliberazione stessa, l'incarico non deve implicare svolgimento di attività continuativa, ma deve consistere nella disamina di specifiche problematiche individuate nell'atto di affidamento.

In generale, si tratta, in buona sostanza, delle prestazioni di lavoro autonomo rese da professionisti iscritti in albi ufficialmente riconosciuti,

o da persone fisiche o giuridiche di comprovata capacità tecnica, in grado di fornire alla struttura operativa dell'Ente prestazioni professionali, informazioni, pareri, valutazioni specialistiche necessarie all'assolvimento di proprie esigenze specifiche.

Non rientrano in queste fattispecie le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, né possono essere affidati mediante rapporti di collaborazione gli stessi compiti svolti dai dipendenti dell'amministrazione.

Pertanto, il ricorso all'art. 7, commi 6 e ss., è un rimedio eccezionale per fronteggiare esigenze specifiche, di particolare importanza e rilevanza - prestazioni di elevata professionalità ed elevato livello di autonomia - rispetto alle quali l'ente ha necessità dell'apporto di apposite competenze professionali, essendo diversi i rimedi predisposti dall'ordinamento per sopperire ad esigenze e necessità organizzative costanti.

In altri termini, le collaborazioni possono essere attivate solo in presenza di una *utilitas* istituzionale e di inerenza alle ordinarie attività della p.a. conferente, mentre deve ritenersi escluso che possano essere conferiti incarichi e, conseguentemente, stipulati rapporti di lavoro autonomo per rispondere a fabbisogni permanenti dell'amministrazione o per la copertura di posti previsti dal ruolo.

Tanto precisato, in materia sanitaria autonomo rilievo assume l'art. 15-*septies* del d. lgs. n. 502/1992, aggiunto dal d. lgs. n. 229/1999, il cui comma 1 prevede che: *"I direttori generali possono conferire incarichi per l'espletamento di funzioni di particolare rilevanza e di interesse*

*strategico mediante la stipula di contratti a tempo determinato e con rapporto di lavoro esclusivo, entro il limite del due per cento della dotazione organica della dirigenza, a laureati di particolare e comprovata qualificazione professionale che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali apicali o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro e che non godano del trattamento di quiescenza. I contratti hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a cinque anni, con facoltà di rinnovo”.*

*Il successivo comma 2 prevede che “Le aziende unità sanitarie e le aziende ospedaliere possono stipulare, oltre a quelli previsti dal comma precedente, contratti a tempo determinato, in numero non superiore al cinque per cento della dotazione organica della dirigenza sanitaria, ad esclusione della dirigenza medica, nonché della dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa, per l’attribuzione di incarichi di natura dirigenziale, relativi a profili diversi da quello medico, ad esperti di provata competenza che non godano del trattamento di quiescenza e che siano in possesso del diploma di laurea e di specifici requisiti coerenti con le esigenze che determinano il conferimento dell’incarico”.*

*Orbene ad avviso del Collegio l’incarico dirigenziale conferito e successivamente prorogato al dott. Carmelo Alaimo di R.S.P.P., rientra*

indubabilmente sotto la disciplina di quest'ultimo comma, sia per la sua differenza ontologica con i contratti di collaborazione o di consulenza di cui all'art. 7 sopra citato, e sia perché dirimente appare il disposto del comma 3 del medesimo articolo secondo cui *"il trattamento economico è determinato sulla base dei criteri stabiliti nei contratti collettivi della dirigenza del Servizio sanitario nazionale"*, in quanto, diversamente, per i contratti stipulati ex art. 7, il compenso - oggetto di accordo tra le parti - deve essere correlato alla qualità e quantità del lavoro, ed essere proporzionale all'utilità conseguita a tale scopo dall'Amministrazione che ha conferito l'incarico di collaborazione.

Inoltre, altre considerazioni militano in favore di tale opzione ermeneutica.

Il processo di riforma del sistema sanitario nazionale, ad opera dei d. lgs. n. 502/1992, 517/1993 e successivamente ulteriormente rafforzato dal d. lgs. n. 229/1999, ha comportato l'aziendalizzazione delle strutture sanitarie e ospedaliere, dotandole di personalità giuridica e autonomia imprenditoriale. La principale espressione di tale autonomia è, senza dubbio, l'atto aziendale, avente natura di atto di diritto privato con il quale vengono disciplinati l'organizzazione ed il funzionamento dell'azienda, così come previsto dall'art. 3, comma 1-*bis* del d.lgs. n. 229/99. Viene adottato dal direttore generale ed è improntato ai principi, ai criteri e alle linee guida, stabilite dall'attività legislativa regionale, ai sensi dell'art. 2-*sexies*, lett. b).

Sebbene sia considerato atto di auto organizzazione di indiscussa

natura privatistica, per espressa qualificazione legislativa, assimilabile ad uno statuto societario, tale autonomia organizzativa di diritto privato è strumentale al perseguimento degli obiettivi -pubblicistici- sanitari previsti dal Piano Sanitario Regionale.

Infatti, gli atti aziendali delle ASP come pure quelli delle Aziende Ospedaliere, adottati con delibera del Direttore Generale, vengono poi sottoposti all'approvazione, per la Regione Siciliana, dall'Assessore della Salute con proprio decreto (per quel che qui interessa, Atto Aziendale 2010 approvato con D.A. Salute n. 2514 del 5 ottobre 2010; 2016 approvato con D.A. Salute n. 220 del 12 febbraio 2016; 2017 approvato con D.A. Salute n. 1082 del 30 maggio 2017).

La previsione del livello dirigenziale del S.P.P. è pure confermata dal D.P.C.M. del 25 gennaio 2008 recante disposizioni di "Recepimento dell'accordo 15 novembre 2007, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, concernente la disciplina per l'accesso alla qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica".

Più in particolare l'art. 1 dell'allegato 1 dell'accordo, nel richiamare la legge n. 251 del 2000 e per quel che qui interessa l'art. 4 relativo alle professioni tecniche della prevenzione, prevede che ai fini dell'accesso alla qualifica unica di dirigente delle professioni dell'area infermieristica, tecnica, della riabilitazione, della prevenzione ed ostetrica, è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea specialistica o magistrale della classe relativa alla specifica

area;

b) cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità, relativa al concorso specifico, prestato in enti del Servizio Sanitario Nazionale nella categoria D o Ds, ovvero in qualifiche corrispondenti di altre pubbliche amministrazioni.

Orbene, secondo quanto previsto da tutti gli atti aziendali dell'ASP di Agrigento, sopra citati, il servizio Prevenzione e Protezione viene qualificato come struttura semplice (U.O.S.), cui è preposto un dirigente (art. 54 dell'atto aziendale, approvato con il D.A. Salute n. 2514/2010), così come, pure, previsto dalla tabella della dotazione organica allegata.

Il Dirigente preposto a tale servizio, allocato in Staff alla Direzione Generale, è nominato dal Direttore Generale su base fiduciaria (art. 108, comma 7, lett. b, medesimo atto, ovvero art. 56 dell'atto aziendale approvato con D.A. Salute n. 1082 del 2017).

Inoltre, la circolare n. 1273 del 26 luglio 2010 avente ad oggetto "Linee guida sull'assetto organizzativo e funzionale dei servizi di prevenzione protezione delle struttura sanitarie della Regione Siciliana", dopo aver affermato che l'istituzione del servizio risponde ad un preciso obbligo di legge, prevede che il R.S.P.P. è designato dal Datore di Lavoro all'interno dell'organizzazione aziendale, preferibilmente nell'ambito della dirigenza professionale o sanitaria, in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 32 del d. lgs. n. 81/2008 e opera alle dirette dipendenze del datore di Lavoro.

Rammenta il Collegio, inoltre, che la nomina del soggetto responsabile

del S.P.P. è obbligatoria per legge (art. 31, comma 6, lett. g, del d. lgs n. 81/2008) e che ai sensi del precedente comma 4, *“il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 32”*.

Ebbene, nel caso in esame, va evidenziato che all'interno dell'ASP non vi era alcun dipendente che potesse vantare tutti i requisiti previsti dagli art. 15-*septies* del d. lgs. n. 502/1992, dal D.P.C.M. richiamato e dall'art. 32 del d. lgs. n. 81/2008 e, ovvero una formazione universitaria, una qualifica non inferiore alla fascia D, un quinquennio di esperienza nella specifica funzione, nonché gli attestati di frequenza a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative svolte in favore dell'ASP.

Infatti, sebbene la dott.ssa Maddalena Contino, dipendente dall'ASP appartenente alla fascia D, avesse già svolto l'incarico in questione precedentemente e fosse in possesso della laurea, nonché di numerosi attestati di formazione specifica in materia di sicurezza, purtuttavia non poteva vantare il quinquennio di esperienza nella funzione, richiesto dall'art. 15-*septies* citato e dal D.P.C.M.

Inoltre, deve essere evidenziato che, a seguito dell'adozione dell'atto aziendale del 2010, in cui il S.P.P. era stato elevato a U.O.S., in conformità a quanto previsto dalla circolare esplicativa n. 1273 del 2010 citata, l'allora direttore generale pro-tempore Oliveri procedeva alla revoca dell'incarico di R.S.P.P. svolto dalla dott.ssa Contino, perché non in possesso della qualifica dirigenziale richiesta dall'art. 15-

*septies*, nonché dall'atto aziendale e dalla circolare assessoriale richiamata.

In merito, il Collegio ritiene di concordare con quanto affermato dall'ordinanza n. 30811/2018 della Sezione Lavoro della Suprema Corte di Cassazione, resa con riferimento al ruolo dell'atto aziendale di un'azienda sanitaria.

In primo luogo, la Cassazione, in relazione all'istituzione di un ufficio di livello dirigenziale, afferma che *“la valutazione sulla rilevanza degli uffici, sulle risorse umane e finanziarie da assegnare agli stessi ed in genere sull'organizzazione è rimessa al potere discrezionale della P.A. che non può essere sindacato nel merito in sede giudiziale”*.

Continua la Suprema Corte, con riferimento all'atto aziendale che *“per le aziende sanitarie locali rilevano, quindi, l'atto aziendale di cui al D. Lgs. n. 502 del 1992, art. 3 nonché l'individuazione e la graduazione delle funzioni dirigenziali, come disciplinata dalla contrattazione collettiva di area (art. 50 CCNL 5.12.1996, art. 26 CCNL 8.6.2000, I biennio economico, art. 6 CCNL 17.10.2008), che tiene conto delle peculiarità proprie della dirigenza sanitaria, già poste in rilievo dal D. Lgs. n. 502 del 1992”*.

Inoltre, *“in linea con la previsione normativa l'art. 27 del CCNL 8.6.2000 per la dirigenza non medica del servizio sanitario nazionale prevede che al dirigente possono essere conferite quattro diverse tipologie di incarico ossia: incarico di direzione di struttura complessa, incarico di direzione di struttura semplice, incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di*

*verifica e di controllo, incarichi di natura professionale conferibili ai dirigenti con meno di cinque anni di attività.*

Conclude affermando il seguente principio di diritto *“Nell’ambito della dirigenza sanitaria del ruolo professionale le aziende sanitarie possono istituire posizioni dirigenziali (...).*

*L’assegnazione di fatto del funzionario non dirigente ad una posizione dirigenziale, prevista dall’atto aziendale e dal provvedimento di graduazione delle funzioni, costituisce espletamento di mansioni superiori, rilevante ai fini e per gli effetti previsti dal D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, la cui applicazione non è impedita dal mancato espletamento della procedura concorsuale, dall’assenza di un atto formale e dalla mancanza della previa fissazione degli obiettivi, che assume rilievo, eventualmente, per escludere il diritto a percepire anche la retribuzione di risultato”.*

Pertanto, è di tutta evidenza, ad avviso del Collegio che all’interno dell’ASP non vi fosse alcuna professionalità legittimata all’assunzione dell’incarico di che trattasi, atteso che la funzione di R.S.P.P. veniva, poi, svolta *ad interim* dal medico competente, fino alle dimissioni presentate in data 3 giugno 2014 (nota prot. 40913, allegata).

E la prova dell’assenza di professionalità, interne all’ASP, legittimate all’assunzione dell’incarico è confermata dagli esiti negativi (per assenza di domande o per candidature escluse per mancanza dei requisiti) dei vari interpelli predisposti dai vertici dell’ASP che si sono succeduti nel tempo: 26/02/2014; 15/05/2015; 21/06/2018; 15/11/2018; 18/12/2018.

Inoltre, al fine di ampliare quanto più possibile la platea dei possibili concorrenti alla selezione, delibera n. 11 del 24 aprile 2019 veniva modificata qualitativamente la dotazione organica già approvata con deliberazione n. 744 del 2017, prevedendo che il profilo di dirigente responsabile del S.P.P. precedentemente inserito tra la Dirigenza Sanitaria non Medica, potesse essere esteso anche ai dirigenti delle altre aree, purché in possesso dei requisiti prescritti ai sensi del d. lgs. n. 81/2008.

Di tal ché, appare infondata la contestazione che il requirente, con il proprio atto di citazione, ha mosso agli odierni convenuti di non aver preventivamente effettuato le necessarie ricerche di professionalità idonee all'interno dell'A.S.P.

Inoltre, il Collegio tiene ad evidenziare che, come risulta dagli atti allegati dalle difese, tutti gli avvisi di selezione, conformi a quanto previsto sia dall'art. 15-*septies* del d. lgs. n. 502/1999 e sia dall'atto aziendale, nonché le varie richieste di proroga del contratto precedentemente stipulato con il dott. Alaimo, risultano preventivamente approvate e autorizzate dall'Assessorato regionale della Salute (23/12/2014, prot 98046; 30/4/2015, prot. 36857; 22/03/2017, prot. 25758; 13/06/2018, prot. 45857; 21/12/2018, prot. 94521).

Né l'attore pubblico ha confutato tutto quanto esposto e allegato dalle difese dei convenuti in ordine alla sussistenza degli avvisi di selezione e delle preventive autorizzazioni rese dall'assessorato competente, se non insistendo sulla, indiscutibile, competenza in materia di sicurezza

della dott.ssa Contino, la quale, però, non aveva il requisito dei cinque anni di esperienza richiesti dalla normativa sopra richiamata.

Da tutto quanto sopra, pertanto, ad avviso del Collegio, non risulta configurabile in capo a tutti i convenuti citati in giudizio, Ficarra Salvatore Lucio, Lombardo Salvatore, Lo Bosco Silvio, Venuti Gervasio, Tronca Francesco Paolo e Santonocito Giorgio Giulio Maria a seguito delle rispettive funzioni svolte all'interno dell'ASP di Agrigento, il requisito soggettivo consistente in una condotta connotata quanto meno da colpa grave, necessaria per configurare l'illecito erariale.

Conseguente, gli stessi vanno dichiarati tutti esenti da responsabilità erariale e assolti da ogni addebito.

In seguito all'assoluzione nel merito a Ficarra Salvatore Lucio, Lombardo Salvatore, Lo Bosco Silvio, Venuti Gervasio, Tronca Francesco Paolo e Santonocito Giorgio Giulio Maria, va riconosciuto a ciascuno di loro il rimborso delle spese di difesa ai sensi dell'art.31, comma 2 del c.g.c. nelle misure di seguito indicate:

Ficarra Salvatore Lucio € 5.738,50;

Lombardo Salvatore € 4.036,50;

Lo Bosco Silvio € 4.036,50;

Venuti Gervasio € 2.167,75;

Tronca Francesco Paolo € 2.167,75;

Santonocito Giorgio Giulio Maria € 2.167,75;

oltre IVA e CPA, che pone a carico dell'ASP di Agrigento.

Nulla per le spese del giudizio.

**P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando rigetta la domanda del Procuratore regionale e assolve da ogni addebito i convenuti Ficarra Salvatore Lucio, Lombardo Salvatore, Lo Bosco Silvio, Venuti Gervasio, Tronca Francesco Paolo e Santonocito Giorgio Giulio Maria.

Liquida in favore di ciascuno di loro le spese di difesa nella misura di:

Ficarra Salvatore Lucio € 5.738,50;

Lombardo Salvatore € 4.036,50;

Lo Bosco Silvio € 4.036,50;

Venuti Gervasio € 2.167,75;

Tronca Francesco Paolo € 2.167,75;

Santonocito Giorgio Giulio Maria € 2.167,75

oltre IVA e CPA, che pone a carico dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento.

Nulla per le spese del giudizio.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 23 giugno 2021.

Il Relatore

Il Presidente

Sergio Vaccarino

Vincenzo Lo Presti

*f.to digitalmente*

*f.to digitalmente*

Depositata in segreteria nei modi di legge.

Palermo 20 agosto 2021

Il Direttore della Segreteria

dott.ssa Rita Casamichele

f.to digitalmente